

## BGE 3 I 546

Bundesgericht (BGE), 1877-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_3\\_I\\_546](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_3_I_546)

FR: ATF 3 I 546

IT: DTF 3 I 546

### Volltext

546 A. Staatsrechtl. Entscheidungen. V. 4-bschnitt. Staatsverträge. 3. :Ilaöu tommt, bau ttleDer Der Sjaftbefe'ftl nod) bag ~uglie# fenmgggefud) ~ngaben iHm bie @tÖne beg entftanbenen ~d)a= beng unb über bie )"ßetfon beg ~nmigerg entftaHen, ttllif>renb Md) bafelfd)en ffied)te ber >Betrug nm in benjenigen g;ällen, in ttlel= d)en eg fid) um einen @eiammtfd)aben l)on min'oefteng 20 g;t. ~anbelt, a lg Dffi3ia1beHtt, fonft aber arg ~nttagg\jetbted)en be= ~anbelt ttlib unb bafter, fofem bie \)on bem m:ngetragten \)er~urfad)te mermögengbefd)äbigung ttlentger arg 20 g;r. betragen foIHe, 6ur >Begründung beg m:uMteferungggefud)eg, aud) ttlen man bie ,QuHftitation ber eingetlagten Sjanblungen alg >Betrug für rid)tig anfe~en ttllollte, ber ~ad)ttleig ge'ftört 'ftätte, bau bie 'gef)d)äbigten )"ßerfonen febf)ft ~ttafflage et~o'6en 'ftabcn. :Ilemnad) 'ftat bag ?Bunbeggerid)t erfand: :Ilie ~ug{ieferung beg maThem m:del \)on ber ffiet.rc.moll= merftein an bag gtOn~erAo9nd)= '6abifd)e m:mtggerid)t ?Bonnbotf toitb nid)t bettilligt. 2. Vertrag mit Italien. - Traite avec l'Italie. 93. Sentenza del 25 agosto 1877 nella causa Mattiotti. A. Con Nota 7 settembre '1876, l'Ambasciata Italiana comunica al Consiglio federale che certo Angelo fu Pietro Mattiotti, da Lecco, contro il quale il Giudice Istruttore presso il Tribunale correzionale di Brescia ha spiccato mandalo d'arresto sulla imputazione di falso in scrittura pubblica da lui commesso nella sua qualità di segretario e a danno del Comune, della fabbrica Parrocchiale di Milzanello e dell'ospedale di Lecco, trovasi a Lugano, e che, siccome il crimine in questione e previsto agli articoli 343 del Codice Penale Italiano e 2 N° 8 del Trattato italo - svizzero del 22 luglio 1868, così chiede a nome del suo Governo l'arresto e la consegna eventuale del delinquente alla forza pubblica italiana. B. Informatone il Governo del Cantone Ticino, questi risponde con lettere 25 ottobre '1876, 19 gennaio e 6 marzo, II. Auslieferung. N° 93. 547 essere riescite vane tutte le indagini fatte praticare per conseguire l'arresto del nominato Mattiotti. C. Un ufficio 24 maggio scorso del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, partecipa finalmente al Consiglio federale essersi arrestato il primo delto mese Angelo Mattiotti ecc., da varü anni dimorante nel Cantone sotto il falso nome di Maestri Angelo e munito di passaporto per l'interno, di data 17 gennaio 1873; ehe avendo il giorno successivo il Commisario di Lugano presentato all'arrestato il mandato di cattura spiccato in di lui odio dal Giudice Istruttore di Brescia, e interpellatolo se avesse motivi di opposizione aHa estradizione ehe sarebbe stata domandata, rispondeva: ({ desiderare informarsi sulla portata delle convenzioni internazionali, ecc. » D. Dal Processo verbale erettosi il 23 dello stesso maggio sopra nuove interpellanze dirette all'arrestato, rileva avere quest'ultimo dichiarato « eh' egli vuol fare opposizione aHa » estradizione, perehe non eonosee i punti di accusa ehe » stanno contro di lui, perehe quelli enuneiati nel mandato » di cattura sono destituiti d' ogni fondamento e in ogni modo \) troppo vaghi, perehe infine la proeedura contro di lui » iniziata era gia stata, se non offieialmente, almeno di faUo » abbandonata, e si riserva quindi di aggiungere alle altre » eventuali eccezioni anche quella della perenzione, eee. » E.

Viste l'opposizione del detenuto e le istanze 3 maggio e 7 luglio del Dre Antonio Battaglini tendenti ad ottenere 4: che il non venisse concessa l'estradizione, se non dopo essersi constatato che il delitto imputato al Mattiotti e fra quelli compresi nel Trattato di estradizione del 22 luglio 1868, e se non dopo verificato se l'azione penale non fosse per avventura prescritta; il Consiglio federale trasmette al Tribunale federale, con suo officio in data 11 luglio, tutti gli Atti relativi alla richiesta di estradizione, domandandone al tempo stesso all'Ambasciata Italiana il completamento. F. Da questo completamento, che consiste precipuamente in una Nota 21 luglio del Incaricato d'affari, signor Cav. Martuscelli, e nella sentenza d'accusa 5 maggio ultimo scorso della Corte d'Appello di Brescia, e venne insinuato in Atti 548 A. Staatsrecht. J. Entscheidungen. V. Abschnitt. Staatsverträge. sotto la data del 23 luglio, risulta, che il Mattiotti è accusato di sette falsi in atti pubblici, dei quali la più gran parte sarebbe stata commessa negli anni '1866, 1867, 1868 e 1869; che taluni fra i medesimi vestirebbero, al dire della Legazione Italiana, il carattere di contumacia, inominati cioè negli anni 1860, '1861 e 1862 non avrebbero cessato che nell'1868 o '1869; che tutti questi falsi, essendo stati commessi da un pubblico funzionario, sono non passibili di reclusione temporanea, a termini dell'art. 216 del Codice Penale Ticinese, e siccome l'azione penale non sarebbe estinta che nel termine d'anni quindici di cui all'art. 76 del medesimo Codice; che, finalmente, l'imputato Mattiotti non potrebbe invocare a suo favore i disposti dell'art. 78 ibidem, non tendendo esso articolo ad abbreviare il tempo necessario alla prescrizione, ma piuttosto a sospenderne il corso durante l'istruzione del processo, purché l'istruzione stessa non sorpassi i cinque anni. Premessi in linea di fatto e di diritto i seguenti considerandi: 1° Dal contesto, come dai dispositivi, della sentenza 5 ultimo scorso maggio della Sezione d'accusa presso la Corte d'Appello di Brescia risulta a non dubitarne, che i delitti imputati al Mattiotti sono in massima parte, per loro natura, passibili dell'applicazione dell'art. II, N° 8 del Trattato 22 luglio '1868 fra la Svizzera e l'Italia per la reciproca estradizione dei delinquenti, e che questi delitti furono perpetrati, parimenti per la massima parte, negli anni '1865, 1867, '1868 e 1869. 2° Resta dunque unicamente a vedere, se, come pretende il detenuto Mattiotti, l'azione penale non sia per avventura prescritta. L'art. 14 del Trattato 22 luglio 1868, dispone a questo proposito « non potere l'estradizione aver luogo se dal fatto imputato, dall'inevitabile o dalla condanna in poi, secondo le leggi dello Stato nel quale il prevenuto od il condannato si è rifugiato, non scaturisca la prescrizione della azione o della pena. » Ora, prescrive l'art. 78 (2° alinea) del Codice Penale del Cantone Ticino in modo esplicito e tassativo che « se entro 11. Auslieferung. N° 93. 549 » cinque anni, da computarsi dal giorno dell'apertura del processo, o da quello della data del decreto dell'abbandono non sia stata proferita sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta. » E l'interpretazione data dall'Ambasciata Italiana, come che tratta dalla comune dottrina e conforme allo spirito ed alla lettera della più gran numero delle legislazioni eriminali d'altri paesi, contrasta coi termini assoluti e precisi in cui è redatto l'articolo III quest'ultimo, dichiarando esso positivamente l'azione penale dopo i cinque anni prescritta; d'altra parte il Tribunale federale non ha, né veste né competenza per apprezzare le disposizioni penali dai Cantoni adottate. 3° Quanto a sapere poi se questi cinque anni siano in concreto realmente trascorsi, basti osservare che l'Ambasciata medesima, nella sua Nota del 27 giugno p. p. al Consiglio federale, dichiara: « che la questione fu iniziata con la denuncia 11 ( febbrajo 1870, prodotta dai Carabinieri di Lecco al Pretore di quella Città, e (tutt) completamente istruita, senza alcuna interruzione, fino alla sentenza 5 maggio della Sezione d'accusa, ecc. ecc. » Ne risulta, dagli Atti che una siffatta dichiarazione da parte

delle Autoflta Itahane sm stata piiI tal'di eomeehessia varia ta o disdetta. Verifieandosi cosi gli estremi della preserizione sanzionata dall'invocato art. 78 deI Codiee Penale Ticinese , il Tribunale federale pronunea: L'estradiione deI nominato Angelo fu Pietro Mattiotti, di Leeco, prevenuto di falsi in Atti pubblici, non e aecordata. ::><>§§ :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.